

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ETTORE BATTELLI

Seduta del 16/09/2020

### FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di essere erede degli intestatari (come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà allegata al ricorso) di n. 6 buoni fruttiferi postali della serie "Q/P", emessi tra l'agosto del 1986 ed il settembre del 1988 che, giunta allo scadere del trentesimo anno dalla sottoscrizione di ogni singolo buono, ne ha richiesto l'incasso e l'intermediario resistente ha liquidato i titoli controversi come segue: serie "Q/P" n. 59 del 18.10.1986 (del valore lire 2.000.000): € 12.982,17, somma inferiore a quella asseritamente dovuta pari a € 21.307,57; serie "Q/P" n. 58 del 23.09.1988 (del valore lire 5.000.000): € 27.940,06, somma inferiore a quella asseritamente dovuta pari a € 49.107,74; serie "Q/P" n. 73 del 25.03.1987 (del valore lire 2.000.000): € 13.320,40, somma inferiore a quella asseritamente dovuta pari a € 22.057,51; serie "Q/P" n. 45 del 23.01.1988 (del valore lire 5.000.000): € 28.886,96, somma inferiore a quella asseritamente dovuta pari a € 51.440,19; serie "Q/P" n. 54 del 08.08.1986 (del valore lire 2.000.000): € 15.181,07, somma inferiore a quella asseritamente dovuta pari a € 23.311,88; serie "Q/P" n. 60 del 22.11.1986 (del valore lire 2.000.000): € 12.869,09, somma inferiore a quella asseritamente dovuta pari a € 21.057,59; - che, infatti, i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF; - che i buoni fruttiferi postali nn. 45, 54, 58, 59 e 73 sono stati rimborsati rispettivamente, secondo la data di emissione, a dicembre 2016/2017/2018, mentre il buono n. 60 a dicembre 2016; - che, in particolare,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

per il periodo in questione devono essere riconosciuti interessi nella misura: bfp nn. 45 e 58: Lire 1.290.750 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30mo anno solare successivo a quello di emissione; bfp nn. 59, 73, 54 e 60: Lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30mo anno solare successivo a quello di emissione; - che la differenza tra quanto dovuto in base ai conteggi dalla stessa effettuati e quanto rimborsato dall'intermediario ammonta complessivamente a € 77.102,91.

La parte ricorrente, a seguito di reclamo presentato in data 29/02/2020, non riscontrato dall'intermediario, ha proposto ricorso all'ABF chiedendo di vedersi riconosciuto il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21mo al 30mo anno e pertanto di vedersi corrisposta dall'intermediario la somma di € 77.102,91.

Costitutosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate in data 16/06/2002, in particolare, ha affermato quanto segue: - che il ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per 6 buoni fruttiferi, di cui tre emessi nell'anno 1986, uno nel 1987 e i restanti due nell'anno 1988, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio; - che il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; - che, in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro; - che i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili; - che la recente sentenza n. 3963/2019 delle SS.UU. della Corte di Cassazione supporterebbe quanto compiuto dall'intermediario; - che, con la sentenza n. 26/2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 173 del DPR 156/73, concernente la possibilità di variare in *peius* il tasso di rendimento dei buoni emessi prima del mutamento del tasso; - che, pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento.

Con le proprie repliche presentate in data 07/07/2020 il ricorrente ha rappresentato che: - l'operato dell'intermediario non risulta conforme al DM 13/06/1986; - il timbro apposto sul retro apporta una modifica ai rendimenti dei buoni fruttiferi postali controversi esclusivamente per i primi venti anni; - per il periodo dal 21mo al 30mo anno, la modifica del tasso di rendimento indicato su un titolo è possibile solo in forza di un DM successivo alla data di emissione del titolo stesso; - la giurisprudenza richiamata dall'intermediario nelle controdeduzioni si riferisce ad una casistica differente e non può trovare applicazione alla fattispecie in esame.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso verte su una richiesta di rimborso di buoni fruttiferi postali (BFP), oggetto di modifiche sulla disciplina dei rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario.

Dalla documentazione agli atti la parte ricorrente risulta erede di n. 6 buoni fruttiferi postali emessi tra l'agosto del 1986 ed il settembre del 1988, del valore rispettivamente di Lire 2.000.000 (4 BFP) e 5.000.000 (2 BFP): n. xxx.054, valore Lire 2.000.000, emesso il 8/08/1986; n. 000.059, valore Lire 2.000.000, emesso il 18/10/1986; n. 000.060, valore Lire 2.000.000, emesso il 22/11/1986; n. 000.73, valore Lire 2.000.000, emesso il



25/03/1987; n. 000.045, valore Lire 5.000.000, emesso il 23/01/1988; n. 000.058, valore Lire 5.000.000, emesso il 23/09/1988.

Il ricorrente, in particolare, afferma di essere unico erede degli originari intestatari dei buoni controversi (madre e sorella) e a sostegno allega i certificati di morte e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la successione. L'intermediario, sul punto, non ha formulato eccezioni; i titoli risultano peraltro già oggetto di rimborso (seppur parziale, secondo il ricorrente), come si evince anche dai timbri impressi in calce sul retro degli stessi.

Si aggiunga che la copia in atti dei BFP è stata inviata al ricorrente dallo stesso intermediario, in riscontro ad una istanza ex art. 119 TUB inoltrata proprio quale erede dei cointestatari.

Con riferimento ai buoni in contestazione si rileva che gli stessi, originariamente della serie "P", riportano i timbri di variazione della serie (da "P" a "Q/P") e dei tassi, senza indicazioni per il periodo successivo al 20mo anno, come contestato dalla parte ricorrente.

La parte ricorrente domanda l'applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21mo al 30mo anno con espresso riferimento all'importo in valore assoluto indicato nella stampigliatura sul retro del titolo.

In proposito, si richiama il consolidato orientamento dei Collegi ABF in base al quale poiché i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione il ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti; fatta salva la ritenuta fiscale; precisando quanto segue.

Il consolidato orientamento dei Collegi ABF è stato di recente confermato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 03/04/2020, il quale ha sul punto ribadito che: «assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale».

Si richiama inoltre la decisione n. 4868/2017 del Collegio di Torino (relativa a buoni della serie Q/P emessi dopo il D.M. 13.06.1986, utilizzando i moduli della precedente serie P): «[...] considerando che nel timbro apposto sul verso la misura degli interessi è stabilita solo fino al 20° anno, non può che concludersi che, per il periodo successivo, la liquidazione debba avvenire secondo quanto previsto dal titolo, posto che tali condizioni, in analogia a quanto previsto dai principi del diritto cartolare, costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto. La domanda del ricorrente, dunque, appare *in parte qua* fondata, sicché, [...] la liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno va effettuata secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi» (in termini, *ex multis*: Collegio di Milano, decisione n. 25256/18; Collegio di Roma, decisione n. 3409/18; Collegio di Bologna, decisione n. 9754/18; Collegio di Napoli, decisione n. 249/19).

Secondo tale consolidato orientamento - ribadito dal Collegio di Coordinamento nella sopra citata decisione n. 6142/2020 su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P" - poiché nel caso in esame i timbri modificativi non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione il ricorrente ha titolo all'applicazione dei



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rendimenti originariamente previsti sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, con espresso riferimento all'importo in valore assoluto indicato nella stampigliatura sul retro del titolo, dovendosi riconoscere la liquidazione delle somme spettanti sempre fatte salve le ritenute fiscali e nei limiti della cifra complessivamente richiesta da parte ricorrente di € 77.102,91.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA